



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 05.02.1996

Deliberazione n. 2/1996

**OGGETTO: LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183, ART. 17, COMMA 6-BIS.
ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA:
INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA DI COMITATO
ISTITUZIONALE N. 10 DEL 10.05.1995, ART. 3.**

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO:

- che il Comitato Istituzionale con atto deliberativo n. 10 del 10.05.1995 approvava le misure temporanee di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 6-bis della Legge 18 maggio 1989, n. 183 per le aste dei fiumi Po, Ticino, Tanaro, Belbo e Bormida;
- che le stesse norme prevedevano che la ricostruzione degli immobili e degli impianti distrutti dagli eventi alluvionali doveva avvenire in linea generale al di fuori delle aree soggette a vincolo, con particolare riguardo a non provocare limitazioni della capacità di invaso delle aree suddette, e dopo opportuna valutazione della compatibilità con le condizioni di rischio legate ai fenomeni di erosione, esondazione e ristagno.



CONSIDERATO:

- che, nello specifico, tali misure riguardavano i seguenti ambiti fisiografici, ricadenti nei territori delle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna:

1) l'asta del fiume Po tra Torino e il Ponte sulla S.S. n. 412 che unisce Castel San Giovanni (PC) con Pieve Porto Morone (PV), dove il sistema delle arginature è discontinuo, con la finalità :

a) di mantenere, nei tratti non arginati, la massima capacità di espansione delle piene, in funzione degli interventi di completamento delle arginature, previsti dal Piano in questione;

b) di ampliare, nei tratti arginati che sono stati interessati da sormonti o da rotte ad opera della piena, le aree golenali attuali;

2) le aste dei fiumi Tanaro, Belbo e Bormida, dalle rispettive confluenze a significativi punti di esondazione a monte, con la finalità prevalente di mantenere la naturale funzione di laminazione delle piene e di evidenziare lo stato di rischio per esondazione, erosione e ristagno che caratterizza le aree in questione;

3) l'asta del fiume Ticino dalla confluenza con il fiume Po fino alla confluenza del Canale Gravellone (Pavia) con la finalità di mantenere nei tratti non arginati la massima capacità di espansione delle piene in funzione degli interventi di completamento delle arginature previsti dal Piano in questione;

- che lo stralcio di piano del bacino del fiume Tanaro e lo stralcio di piano di bacino del fiume Po sono in fase avanzata di elaborazione;

- che sono giunte segnalazioni da parte degli enti locali relative alla ripiantumazione in sito di pioppeti già erosi o distrutti dall'evento alluvionale del 4-6 novembre 1994 con possibile pregiudizio delle condizioni di sicurezza in caso di evento di piena od alluvionale;

- che l'erosione dei pioppeti artificiali ha costituito durante l'evento alluvionale uno dei fattori aggravanti di danno in quanto le piante asportate possono concorrere alla occlusione dei manufatti di attraversamento delle aste fluviali;

- che si ritiene indispensabile impedire la ripiantumazione dei pioppeti erosi dall'evento di piena in attesa della approvazione definitiva del piano e della regolazione dell'intera materia;



Handwritten signature or initials.

- CONSIDERATO INOLTRE:

- che sono state presentate da parte di enti locali e di privati cittadini osservazioni alla perimetrazione delle aree di esondazione da sottoporre a misure temporanee di salvaguardia e richieste di modifiche a seguito di approfondimenti conoscitivi condotti in loco;

VISTI:

- l'art. 12, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui *"in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia ... (omissis). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni... (omissis)..."*;

- il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 12 dicembre 1995 e in ordine all'estensione del vincolo di salvaguardia agli impianti di tipo arboreo;

- il parere espresso dal Comitato Tecnico nella seduta del 24 gennaio 96 che ha ritenuto compatibili con i presupposti del piano e quindi accoglibili le sole richieste di modifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo relative a:

- Comune di Alessandria;
- Comune di Santo Stefano Belbo;
- Comune di Farigliano;
- IPAB Fondazione Conte Franco Cella di Rivara, Comune di Arena Po;

DELIBERA:

ARTICOLO 1: di modificare la delibera di Comitato Istituzionale n. 10 del 10.05.1995, all'articolo 3 come di seguito: la ricostruzione degli immobili e degli impianti, *ivi compresi quelli di carattere arboreo*, distrutti dagli eventi alluvionali citati in premessa deve avvenire in linea generale al di fuori delle aree soggette a vincolo, laddove questo non sia fattibile la ricostruzione in situ può avvenire a condizione che sia documentata



RP

dal proponente, con perizia asseverata, l'assenza di presupposti a costituire significativo ostacolo tale da provocare modificazione delle caratteristiche idrauliche del deflusso, con particolare riguardo alle limitazioni della capacità di invaso delle aree suddette, e la compatibilità con le condizioni di rischio legate ai fenomeni di erosione, esondazione e ristagno.

ARTICOLO 2: di modificare le seguenti tavole di cui all'allegato 2 della stessa deliberazione:

BE 1 - BE 2 (Comune di S.Stefano Belbo)
BO 4 - BO 5 - BO 6 (Comune di Alessandria)
PL 18 (Comune di Arena Po)
TA 5 - TA 6 - TA 7 - TA 8 (Comune di Alessandria)
TA 26 - TA 27 (Comune di Farigliano);


dette tavole sono parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 3: copia della presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiale delle Regioni Piemonte e Lombardia;

ARTICOLO 4: copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati cartografici in scala 1:25.0000, è depositata, ai fini della consultazione, presso il Ministero dei Lavori Pubblici (Direzione generale della difesa del suolo e Magistrato per il Po), il Ministero dell'Ambiente, l'Autorità di bacino del fiume Po nonché le Regioni Piemonte e Lombardia. Queste ultime provvederanno alla trasmissione, entro 15 giorni, della stessa ai Sindaci dei Comuni interessati, i quali, a loro volta entro 15 giorni, provvederanno a pubblicare gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione all'albo pretorio. Dalla data di quest'ultima entreranno in vigore, per ogni ambito comunale, le misure di salvaguardia stesse.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Prof. Roberto Passino)



IL PRESIDENTE

(Ing. Paolo Baratta)

